

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGIALE DEL 13.11.2025, N. 595-2025, RESO DAL TAR CALABRIA– CATANZARO SEZ. II, NEL GIUDIZIO N.R.G. 1308/2025

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **PALMO ROVITO**, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza collegiale resa dal TAR Calabria Catanzaro Sez. II, nell'ambito del giudizio nrg 1308-2025,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – sede di Catanzaro, Sez. II; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 1308-2025;
- il ricorso è stato presentato da **Palmo Rovito**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) **Commissione interministeriale Ripam** - **Formez Pa**, in persona del l.r.p.t.; b) la **Regione Calabria**, in persona del Presidente p.t..

Il ricorso è stato altresì notificato a a taluni controinteressati;

- con il ricorso principale sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenere *l'annullamento*: 1) della Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01), per come pubblicata il 04.08.2025 sul Portale InPa, nonché del relativo decreto di approvazione, nelle parti di interesse; 2) della Graduatoria degli idonei, nonché del relativo decreto di approvazione, sebbene non pubblicati e, quindi, non conosciuti, nelle relative parti di interesse; 3) dell'avviso pubblicato il 04.08.2025 sul Portale Inpa recante "aggiornamento del 04.08.2025: Profilo Auditor - Codice 01 - Pubblicata, nella sezione allegati, la graduatoria finale di

merito validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 24.07.2025. Inoltre, ciascun candidato potrà visualizzare, accedendo all'Area riservata del Portale inPA, il punteggio totale e la relativa posizione in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del bando di concorso", per la parte di interesse; 4) della schermata visualizzabile nell'Area riservata del ricorrente accessibile dal Portale inPA; 5) Dell'Avviso inerente la disponibilità nelle aree riservate degli esiti della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01) del 04.12.2024 - ore 09,30 pubblicato sul sito di Formez Pa in data 05.12.2024 ; 6) Dell'esito della prova scritta di parte ricorrente, per come visionabile nell'area riservata della piattaforma formez.concorsismart.it ; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di concorso ove ritenuto opportuno; b. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; c. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento; d. la prova scritta stessa, nelle parti di interesse; e. verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito di cui in narrativa; f. verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente; g. i verbali di formulazione della graduatoria stessa; e per l'accertamento del diritto di parte ricorrente al riesame del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quesito di cui in narrativa e ad essere conseguentemente ammesso al successivo step procedurale; con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al riesame del punteggio della prova scritta di parte ricorrente nonché alla conseguente ricollocazione nella relativa graduatoria.

- Con il ricorso si impugna la graduatoria di merito, l'esito della prova scritta, il giudizio di inidoneità, i verbali di formazione dei quesiti inerenti del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor", e tanto per via della presenza di un quesito di inglese contenente una doppia soluzione, o

comunque una risposta che in realtà il ricorrente avrebbe dato correttamente.

L'incremento relativo del punteggio consentirebbe a parte ricorrente di aumentare la propria posizione

- I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:
- **Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.**
- **Violazione dell'art. 97 Cost.**
- **Violazione dell'art. 51 Cost.**
- **Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
- **Disparità di trattamento.**
- **Violazione del principio di uguaglianza.**
- **Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- **Ingiustizia grave e manifesta.**

Le prove concorsuali attuano i principi costituzionali di imparzialità e uguaglianza (artt. 3, 51 e 97 Cost.) e devono garantire selezioni fondate su criteri oggettivi e scientificamente corretti.

Nel caso in esame, il test è stato inficiato da quesiti ambigui, in particolare la domanda n. 37: “According to the school rules, all the students ____ wear a uniform”, per la quale la P.A. ha indicato come corretta “must”, mentre la candidata ha scelto “have to”, forma più appropriata poiché esprime un obbligo esterno imposto da una regola, non personale.

La formulazione del quesito, dunque, consente due risposte plausibili e manca di univocità, violando i principi di ragionevolezza e par condicio. La giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sent. n. 17741/2024; Cons. Stato n. 5820/2020) afferma che ogni quiz deve prevedere una sola risposta oggettivamente esatta, poiché domande ambigue compromettono la legittimità della valutazione.

Il comportamento della P.A. risulta quindi illogico e irragionevole, avendo penalizzato ingiustamente il candidato. Con il corretto riesame del punteggio, questo aumenterebbe di molto la sua posizione.

L'errore rappresenta una violazione del giusto procedimento, della par condicio concorsorum e dei principi di imparzialità e trasparenza, che impongono alla P.A. non solo di essere imparziale, ma anche di apparire tale.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

- **in via istruttoria:** se ritenuto opportuno, di: a) preliminarmente disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune; b) disporre la nomina di un CTU al fine di verificare la correttezza della risposta data da parte ricorrente alla domanda n. 37;
- **In via cautelare, e già in senso monocratico:** sospendere gli atti gravati e/o ammettere con riserva al proseguo della procedura concorsuale parte ricorrente, disponendo il riesame del punteggio in relazione al quiz 37;
- **Nel merito:** accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, in tutto o in parte; disporre il riesame del punteggio di parte ricorrente in riferimento al quiz contestato.

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza collegiale, pubblicata lo scorso 13 novembre, si precisa che

“Ritenuto, tuttavia, che l’istanza cautelare non può trovare accoglimento poichè non sussiste l’irreparabilità del pregiudizio in quanto: a) il pregiudizio lamentato, laddove richiama gli eventuali e successivi costi per i licenziamenti e nuove assunzioni, riguarda valutazioni di interesse pubblico che spettano alla Regione, mentre invece, ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio deve riguardare un interesse personale del ricorrente; b) ove per effetto dell’accoglimento del ricorso parte ricorrente risultasse collocata nella graduatoria dei vincitori, essa avrebbe riconosciuto il pieno diritto all’assunzione; analoga conclusione ove risultasse collocata in una posizione medio tempore oggetto dello scorrimento; c) anche l’eventuale danno da mancato guadagno è astrattamente ristorabile, salvo verificarne la spettanza nel merito, nei limiti e nei modi chiariti dalla giurisprudenza amministrativa e giuslavoristica (Consiglio di Stato sez. VI, 20.05.2021, n.3907; Consiglio di Stato, Sez. III, 30.7.2013, n. 4020, Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, n. 2478/2016).

Ritenuto dunque di respingere l’istanza cautelare, con compensazione delle spese di questa fase, attese le peculiarità della questione.

Ritenuto inoltre che, stante il numero dei soggetti in discorso, è possibile autorizzare, per come richiesto da parte ricorrente, l’integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami, con le modalità di seguito indicate:

a) dovrà essere pubblicato:

- sulla pagina del Portale inPA del Concorso in oggetto (https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0444b1ae9caf4d4d914b31777aedccfd), nonché
 - sul sito <https://www.regione.calabria.it/notifiche-e-pubblici-proclami/un-avviso-dal-quale-risulti>:
- 1) *l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
 - 2) *il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
 - 3) *gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;*
 - 4) *l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come "i candidati vincitori e risultati "idonei" del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01)";*
 - 5) *l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "TAR Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi";*
 - 6) *l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- b) a ciò le amministrazioni provvederanno - previa consegna dalla parte ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso preceduto dal titolo in neretto maiuscolo con la dicitura "notifica per pubblici proclami", di copia del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente decisione, dell'elenco dei controinteressati, l'avviso di cui alla lett. a) seguito dagli estremi e dall'oggetto dei provvedimenti impugnati (evincibile dall'avviso) - ponendo, quali allegati consultabili, il testo integrale del ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati;
- c) le amministrazioni resistenti:
- c1) non dovranno rimuovere dai rispettivi siti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata;

- c2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;
- c3) dovranno, inoltre, curare che sulla homepage del sito internet venga inserito un collegamento, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati interessati dall'avviso;
- d) dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio del 15 dicembre 2025, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti;
- e) la parte ricorrente deve versare (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia) euro 100,00 a ciascuna delle amministrazioni onerate della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate da quest'ultima, per l'attività di pubblicazione sul sito.

Ritenuto infine di fissare la successiva udienza pubblica alla data del 4 marzo 2026.”;

- Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1308/2025) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Calabria-Catanzaro” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti, l'elenco dei controinteressati e l'ordinanza resa dalla Sezione II del TAR Calabria - Catanzaro, pubblicata il 13.11.2025, n. 595/2025, *sub r.g. 1308/2025*.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso principale, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata

in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito Portale InPA e sul sito istituzionale della Regione Calabria, del ricorso, dei dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza/Roma, 17.11.2025

Avv. Danilo Granata